

Si registra, quindi, una netta flessione rispetto ai valori registrati negli anni precedenti.

Le percentuali di adesione agli scioperi, raccolte e pubblicate dal Dipartimento della Funzione pubblica, hanno registrato un consenso molto basso. Non si può quindi parlare di un effettivo pregiudizio al diritto all'istruzione.

Al riguardo, tuttavia, è necessario ribadire che - pur allorché risulti limitata in termini di adesione - l'assenza per sciopero di un collaboratore scolastico configura per la scuola il vulnus maggiore in relazione alla prestazione del servizio, che si ripercuote sull'intero plesso.

Se comparata, infatti, rispetto a quella del docente, suscettibile di incidere in modo direttamente proporzionale sul numero di classi coinvolte, l'astensione del collaboratore scolastico si riverbera sull'intera organizzazione del servizio, non consentendo - in taluni casi - né l'apertura, né la vigilanza c.d. "al piano", che prevede una custodia rivolta a tutti gli alunni ogni qualvolta costoro lascino la classe per recarsi ai servizi igienici.

Nel settore dell'Università sono stati proclamati soltanto due scioperi, uno a livello locale e uno a livello nazionale.

Nel settore della Ricerca, invece, nell'anno 2023 non è stato proclamato alcuno sciopero.

14.2. Pareri e delibere interpretative

Con riferimento all'azione di protesta proclamata da Uilca Uil e consistente nell'invito rivolto a tutto il personale scolastico (docenti e ATA) a svolgere la propria attività nel rigoroso rispetto dei compiti previsti dal proprio profilo professionale, rifiutando ogni attività aggiuntiva e/o straordinaria attuale e prospettica a decorrere da lunedì 11 dicembre sino a tutto il 10 gennaio 2024, la Commissione ha deliberato che, fatta salva ogni diversa valutazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito in ordine all'obbligo contrattuale di dover assicurare delle prestazioni aggiuntive da parte del personale docente ed ATA, la fattispecie non ricade nell'ambito di applicazione della delibera n. 03/130 in materia di astensione dal lavoro straordinario.

In merito a un quesito interpretativo relativo all'articolo 10, comma 5, dell'Accordo nazionale, formulato da un Dirigente scolastico, la Commissione ha avuto occasione di precisare che ai sensi dell'articolo 13, lett. b), della legge n. 146 del 1990, i quesiti su clausole interpretative di

accordi o codici di autoregolamentazione devono essere formulati congiuntamente dalle parti [che lo hanno sottoscritto].

Per tale motivo, il Dirigente di un Istituto scolastico non può essere considerato parte legittimata a richiedere un parere su questioni interpretative relative alle disposizioni contenute nell'Accordo nazionale citato.

Con riferimento allo sciopero regionale breve delle attività funzionali all'insegnamento connesse alla somministrazione/correzione delle prove Invalsi nella Scuola secondaria di secondo grado della Regione Lazio, compresa la correzione e tabulazione per il periodo della correzione dei test, così come definita dalla programmazione di ogni singola istituzione scolastica, proclamato dell'Organizzazione sindacale Cub Sur per la giornata dell'11 maggio 2023, e della durata di un'ora all'inizio turno per la somministrazione e/o un'ora a fine turno nel caso della correzione o tabulazione, la Commissione ha deliberato di non adottare alcun ulteriore provvedimento, in considerazione dell'assenza di pregiudizio alla continuità dell'istruzione scolastica derivante dall'impatto con lo sciopero nazionale del Comparto Scuola proclamato da altre sigle sindacali per l'intera giornata del 5 maggio 2023.

Analoga decisione è stata assunta dalla Commissione con riferimento allo sciopero per l'intera giornata del 10 maggio 2023, riguardante tutto il personale dell'Istituto Comprensivo Caponnetto di Bagno a Ripoli (FI), proclamato dalle Segreterie territoriali di Firenze delle Organizzazioni sindacali Flc Cgil, Cisl Scuola, Confasal Snals e Gilda Unams.

In questo caso la Commissione era intervenuta con un'indicazione immediata in via d'urgenza per violazione della regola dell'intervallo rispetto allo sciopero nazionale del Comparto istruzione e ricerca proclamato da Unicobas per il 5 maggio 2023. Con successiva nota le Organizzazioni sindacali hanno precisato che lo sciopero nazionale di tutto il personale docente e Ata del 5 maggio 2023 era stato proclamato da un'organizzazione sindacale non rappresentativa nel Comparto Istruzione e ricerca e non presente nell'I.C. Caponnetto interessato allo sciopero del 10 maggio 2023. A conferma di ciò, hanno rappresentato che l'adesione allo sciopero del 5 maggio presso il suddetto istituto aveva avuto un impatto nullo rispetto al regolare funzionamento della scuola e delle attività didattiche, vista l'assenza di adesioni da parte del personale. Per contro, lo sciopero del 10 maggio era stato proclamato dai sindacati confederali per questioni attinenti alla sicurezza dell'Istituto.

La Commissione, nel caso di specie, considerato che l'adesione allo sciopero nazionale del 5 maggio è stata pari allo 0,88% e che nella scuola IC Caponnetto non è stata registrata alcuna adesione, ha deliberato di non adottare alcun provvedimento, effettuando una valutazione di impatto tra le due astensioni.

Con riferimento allo sciopero nazionale del 1° dicembre 2023 proclamato dall'Organizzazione sindacale Saese e riguardante tutto il personale del Comparto Scuola, per rivendicare l'introduzione della dieta dei gruppi sanguigni come sistema di educazione alimentare, la Commissione ha confermato il proprio orientamento, peraltro espresso in identiche fattispecie, secondo il quale per sciopero è da intendersi un'astensione dal lavoro decisa ed attuata collettivamente da una pluralità di lavoratori per la tutela di un interesse comune o collettivo - anche di natura non salariale e di carattere politico generale - e non diretto a perseguire finalità pretestuose e il soddisfacimento di contingenti esigenze dei lavoratori (*cf.* Cass. 23552/2004).

In altri termini, secondo l'Autorità, un esercizio del diritto di sciopero serio e responsabile, anche in ragione del profondo impatto che esso produce su altri diritti di rango costituzionale, non può dunque prescindere dall'incidenza sui rapporti di lavoro (*cf.* *ex multis* Cass. 711/1980, Cass. 4260/1984, Cass. 6831/1987) e dal necessario collegamento, anche indiretto, con interessi comuni, condivisi dalla pluralità di lavoratori che il soggetto collettivo proclamante si propone di esprimere e tutelare.

Nel caso di specie, la Commissione, pur non entrando nel merito della vertenza, non ha rilevato alcun collegamento tra la finalità perseguita dall'Organizzazione sindacale (l'introduzione della c.d. "dieta dei gruppi sanguigni") e un interesse o un'esigenza reale e condivisa da un certo numero di lavoratori del Comparto scuola.

Per tali motivi, ha confermato l'estraneità della fattispecie all'esercizio legittimo del diritto di sciopero costituzionalmente garantito dall'articolo 40 e, dunque, l'inapplicabilità della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, con conseguente esonero per le Amministrazioni interessate dal diramare la notizia dello sciopero e dal dare l'obbligatoria comunicazione all'utenza.